



COMUNE DI OTTANA

(Provincia di Nuoro)

P.IVA 00150 310 910, AP 08020, via Libertà n° 66 ☎ 0784/75623

Email: protocollo@comune.ottana.nu.it – PEC : protocollo@pec.comune.ottana.nu.it

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

FONDO SOSTEGNO AFFITTI – art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431 e D.M. 7 giugno 1999

ANNUALITA' 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n.28/11 del 31/07/2024.

RENDE NOTO

Che è indetto Bando Pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione per l'annualità 2024, approvato con Determinazione n. 655 del 19.09.2024.

Art.1

Destinatari dei contributi

Possono presentare domanda i **residenti nel Comune di Ottana** in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica nel Comune di Ottana e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data di presentazione della domanda;
- 2) per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 3) non essere titolari, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- 4) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale, per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Ottana e occupato a titolo di abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;

- 5) Il contratto deve risultare regolarmente registrato, anche solo per un periodo limitato dell'anno 2024;
- 6) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;
- 7) non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di pregi artistici e signorili);
- 8) non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Art.2

Requisiti economici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

a) - Fascia A – ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 15.563,86.
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a 3.098,74 €;

b) - Fascia B - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.828,00.
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a 2.320,00€;

Art.3

Determinazione della misura del contributo:

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito all'annualità in corso, con decorrenza dal 01 Gennaio al 31 Dicembre ovvero nei termini di vigenza del contratto se inferiori.

L'ammontare del contributo annuo concesso, non può in ogni modo essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A e a € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B.

L'ammontare del contributo (C) non può eccedere la differenza tra il canone effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS).

Qualora l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno anno 2024, il Comune effettuerà una riduzione proporzionale dei contributi spettanti a tutti i richiedenti.

Art.4

Cumulabilità con altri benefici

Salvo quanto previsto all'Art.1, è ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie. Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro un contributo, sono utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto proporzionalmente a quanto assegnato dal Comune secondo quanto previsto nell'Art. 3.

Art.5

Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti pervenute entro e non oltre i termini, verificandone la completezza e la regolarità, e formerà le graduatorie degli ammessi al contributo nonché un elenco provvisorio degli esclusi.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale www.comune.ottana.nu.it.

Art.6

Modalità di presentazione della Domanda:

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata sotto forma di **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Ottana, scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo www.comune.ottana.nu.it e dovrà essere trasmessa entro e non oltre le h. 13:00 del **11.10.2024** **tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.ottana.nu.it o a mano con consegna entro la stessa data all'Ufficio Protocollo.**

Per la trasmissione via pec si prega di scansionare correttamente la domanda e la documentazione allegata e trasmetterla in formato pdf.

Verranno escluse le domande pervenute in altra modalità (es. formato fotografico).

Contatti per informazioni : Assistente Sociale Dott.ssa Maria Laura Pedde –
078475623 – 3880549936 - laura.pedde@comune.ottana.nu.it

Documentazione da allegare alla Domanda

1. Certificazione ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare, in corso di validità e copia documento identità;
2. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente;
3. Ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso;
4. Fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, firmate per quietanza dal locatore (N.B. le ricevute delle mensilità relative al periodo Ottobre - Dicembre possono essere presentate dal beneficiario entro il 10 Gennaio P.V. qualora non siano ancora state pagate le relative spettanze alla data della presentazione della domanda);
5. Copia del documento di identità in corso di validità;
6. Copia del regolare titolo di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari);
7. Fotocopia del codice IBAN.

Art. 7

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di controllare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi e agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria

Art. 8

Informativa in materia di protezione dei dati personali

Il Comune di Ottana informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR" ("General Data Protection Regulation"), tratta i dati personali da forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il Comune di Ottana garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 9

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso alle norme e direttive vigenti, in particolare si rinvia alla Legge n. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, al Decreto 19.07.2021 n. 290, alla Deliberazione di G.R. n.28/11 del 31/79/2024, nonché ad altri documenti o atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del seguente avviso. Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto, si intendono modificative o integrative del presente avviso.